

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO

PER LA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.6.1994
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29.1.2004

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

DEI DUE TRIBUTI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1 - La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate sul territorio del Comune di Monte San Pietro, sono soggette rispettivamente - ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni degli articoli seguenti ed in conformità al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1 - In base ai dati pubblicati dall'ISTAT sulla G.U. n. 81 del 7.4.2003, la popolazione residente al 31 dicembre 2001 risulta di 10.280 unità, pertanto il Comune di Monte San Pietro è assegnato alla quarta Classe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 3

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- 1 - Per la definizione dei mezzi pubblicitari si fa riferimento alle dizioni di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, come riprodotte nei commi successivi.
- 2 - Per "insegna" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
- 3 - Per "sorgente luminosa" si intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
- 4 - Per "cartello" si intende quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- 5 - Per "manifesto" si intende l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Esso non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- 6 - Per "striscione, locandina e stendardo" si intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Esso può essere luminoso per luce indiretta.
- 7 - E' considerato "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 8 - Per "impianto di pubblicità o propaganda" si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, non individuabile né come insegna, né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico, secondo le definizioni precedenti. Esso può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ART. 4

ENTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - La superficie complessiva degli impianti destinati in via permanente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 8309 unità registrate al 31/12/1993, non deve essere inferiore a mq. 150 corrispondente a circa 18 metri quadrati per ogni mille abitanti.
- 2 - La superficie suddetta va annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti.
- 3 - La superficie massima degli impianti per affissioni dirette da attribuire a privati non potrà superare il 50% della superficie degli impianti per pubbliche affissioni.
- 4 - La quantità degli impianti pubblicitari, ad eccezione delle insegne non potrà superare il 30% degli impianti pubblicitari esistenti.
- 5 - La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.

ART. 5

RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per l'80% alle affissioni di natura commerciale.

ART. 6

LIMITAZIONI E DIVIETI

- 1 - Per esigenze di pubblico interesse e per tutela della pubblica incolumità:
 - 1) -E' fatto divieto di effettuare qualunque forma di pubblicità sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; tali forme pubblicitarie potranno aver luogo a distanze non inferiori a 500 metri dalle cennate strutture.
 - 2) -E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli in tutto il territorio comunale.
 - 3) -Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
 - 4) -Il Comune ha diritto ad effettuare affissioni su steccati, impalcature, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, senza che possano essere pretese indennità o compensi di sorta dal medesimo.
 - 5) -E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
- 2 - Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non esime dall'osservare leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
- 3 - Col presente articolo si fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, e relativo regolamento, per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al Nuovo Codice della Strada si intendono qui integralmente recepiti.
- 4 - E' fatto comunque divieto di effettuare forme pubblicitarie in difformità alla normativa vigente nonché a quanto disposto dalla Amministrazione Comunale in sede di concessione delle prescritte autorizzazioni.

ART. 7

FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del Decreto Legislativo del 15/11/1993, n. 507, la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile.
- 2 - A questi sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; egli sottoscrive inoltre le richieste, gli avvisi di rettifica o di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 3 - Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma spettano al concessionario.

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- 1 - Il Piano Generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- 2 - Entro il medesimo termine, l'attuale collocazione e distribuzione nel territorio comunale degli impianti pubblicitari potrà essere rivista ed adeguata a seguito di nuove sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di richieste avanzate da privati, dopo opportuna valutazione dei Settori comunali interessati.
- 3 - Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari (escluse le insegne) nonché degli impianti per le pubbliche affissioni su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico e ad ogni altro elemento utile a tal fine.

ART. 9

RICHIESTA DI CONCESSIONE
PER LA INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1 - Le domande di soggetti privati per la concessione di installare gli impianti, debbono essere indirizzate al Sindaco, redatte in carta legale e devono contenere a pena di nullità:

- 1) - nel caso di persona fisica o di ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
- 2) - nel caso di società, l'indicazione della ragione sociale, del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della sua carica;
- 3) - l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende installare gli impianti;
- 4) - la tipologia degli stessi e la dettagliata descrizione dell'opera che si intende eseguire;
- 5) - il periodo per cui viene richiesta la concessione;
- 6) - la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Devono inoltre contenere:

- 1) - la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti ed i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;
- 2) - la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificatamente richiesto.

2 - La domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, sia per quanto attiene alle misure sia per quanto attiene ai materiali, per una loro precisa individuazione.

ART. 10

RILASCIO DELLE CONCESSIONI

- 1 - Il termine per il rilascio della concessione è fissato in 90 giorni. Qualora vengano richiesti chiarimenti ovvero documentazioni integrative tale termine è prorogato di 60 giorni dal momento in cui verranno forniti i chiarimenti ovvero dalla presentazione della documentazione medesima.
- 2 - La responsabilità di individuare le modalità di rilascio delle concessioni fa capo al Settore Tecnico.
- 3 - L'atto di concessione viene rilasciato sentito il parere vincolante dei Responsabili dei settori interessati e, oltre alla durata ed alla tipologia dell'impianto, stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato.
- 4 - Al termine della concessione - qualora la stessa non venga rinnovata - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate, secondo i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 5 - In tutti i casi le concessioni si intendono accordate:
 - a) - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b) - a titolo precario, per la durata massima di anni 29;
 - c) - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) - nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e del relativo Regolamento di attuazione;
 - e) - con facoltà per l'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni.
- 6 - Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 7 - L'eventuale non accoglimento della domanda di concessione è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 11

NORME DI RINVIO PRESUPPOSTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1 - La legge (Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507) disciplina il presupposto dell'imposta (art. 59), il soggetto passivo (art. 6), le modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), la dichiarazione (art. 8), il pagamento dell'imposta (art. 9), la rettifica e l'accertamento d'ufficio (art. 10), la pubblicità ordinaria (art. 12), la pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), la pubblicità varia (art. 15), e le riduzioni ed esenzioni (artt. 16 e 17), le cui disposizioni si intendono qui riportate come da testo vigente. La suddetta legislazione è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del presente capo.

2 - Costituisce forma pubblicitaria e come tale da assoggettare all'imposta, anche l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

3 - Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, si intende lo scambio di beni o la fornitura di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonchè qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che, per natura o statuto, non si prefigge scopo di lucro.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA IN SPAZI OD AREE COMUNALI

1 - Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.

2 - Quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale è in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano.

ART. 13

AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA

1 - La collocazione degli strumenti pubblicitari indicati negli artt. 12 e 14 del Decreto n. 507, la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità, deve essere autorizzata dal Comune in modo esplicito a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario e documentata anche con riferimento alle modalità ed ai limiti indicati dal vigente Regolamento Edilizio.

2 - La dichiarazione obbligatoria prevista dall'art. 8 del Decreto n. 507 è resa nel modello approntato dal Comune completo degli estremi dell'autorizzazione edilizia e della denominazione e indirizzo del soggetto che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

3 - In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari, indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamenti, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 34.

ART. 14

AUTORIZZAZIONI PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA

1 - Le forme pubblicitarie indicate negli artt. 13 e 15 del Decreto n. 507 sono soggette ad autorizzazione comunale, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di documentata istanza del titolare del mezzo pubblicitario, indicante il tipo, la misura, il luogo, la durata della pubblicità che si intende effettuare e la denominazione e indirizzo del soggetto pubblicizzato.

2 - L'autorizzazione è da considerare intervenuta ove non sia stato comunicato al richiedente, entro il terzo giorno precedente a quello iniziale indicato, specifico e motivato provvedimento negativo.

3 - L'autorizzazione può essere negata soltanto per motivi di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica e ambientale.

ART. 15

PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI

1 - Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lett. d) del 6° comma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, è consentito nel rispetto delle distanze minime ed i divieti di cui all'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495.

2 - Lungo ed in prossimità delle strade comunali, fuori e dentro i centri abitati, è vietata, ai sensi dell'art. 51, 1° comma del regolamento approvato con Decreto Legislativo 16/12/1992, n. 495, la affissione di manifesti come definiti dall'art. 4 dello stesso regolamento.

3 - Entro i centri abitati tale affissione è consentita a distanza di almeno due metri del limite della carreggiata e sempre in presenza di marciapiede avente larghezza non minore ai due metri.

ART. 16

PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI

1 - Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285, è consentito nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nell'art. 51 del regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con Decreto Legislativo 16/12/1992 n. 495.

ART. 17

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' SONORA

- 1 - La pubblicità sonora in forma fissa e ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari dettagliatamente indicati nell'autorizzazione ed, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità.
- 2 - La pubblicità sonora è vietata nei casi previsti al precedente art. 6 - 1° comma.

ART. 18

DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE

1 - Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli dovrà essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o di impianti semaforici.

ART. 19

PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI

1 - La pubblicità luminosa su veicoli, purchè non intermittente e non realizzata mediante messaggi variabili, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art. 57 del Regolamento al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

CAPO III

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1 - Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Monte San Pietro costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza dell'Ente.

ART. 21

NORME DI RINVIO E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO

1 - L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni, sono disciplinati rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507. Tali disposizioni si intendono qui richiamate come da testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e artt. del presente capo.

2 - Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lettera a), del Decreto Legislativo n. 507/1993 anche i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati perchè finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempre che l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune medesimo.

3 - Pagamento del diritto: è consentito il pagamento diretto del diritto relativo alle affissioni non aventi carattere commerciale. Il pagamento diretto può essere effettuato in contanti presso gli uffici del Concessionario contestualmente alla presentazione della dichiarazione. Il pagamento diretto mediante titolo di credito bancario o postale a copertura garantita (assegno circolare o vaglia postale) è consentito a rischio del debitore intendendosi eseguito il pagamento al momento della acquisizione del denaro da parte del Concessionario.

ART. 22

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- 1 - Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza derivante dal ricevimento della commissione; ogni commissione sarà annotata in un apposito registro cronologico che sarà tenuto a disposizione di chiunque lo vorrà consultare.
- 2 - Detto registro dovrà riportare chiaramente ed inconfutabilmente annotato:
 - gli estremi identificativi del soggetto passivo che ha richiesto l'affissione;
 - la data e l'ora in cui è stata presentata la richiesta;
 - la tipologia e la quantità del materiale da affiggere;
 - l'importo pagato e gli estremi del versamento;
 - l'elenco delle località in cui è stata effettuata l'affissione e la specifica indicazione dei quantitativi affissi.
- 3 - La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo.
- 4 - Si considera causa di forza maggiore il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche; qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni si dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
- 5 - Si darà altresì comunicazione scritta - entro il medesimo termine di dieci giorni - della mancanza di spazi disponibili.
- 6 - Nei casi previsti dai due precedenti commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 giorni senza la corresponsione di interessi.
- 7 - Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissioni prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 8 - Il committente ha l'obbligo di lasciare in deposito - presso l'ufficio comunale ovvero presso il concessionario del servizio - almeno il 25% degli esemplari del materiale per cui è stato richiesto il servizio per tutta la durata della affissione.
- 9 - Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati; qualora non vi fosse la disponibilità del materiale da sostituire se ne darà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo - nel contempo - a sua disposizione i relativi spazi.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23

SANZIONI

- 1 - Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
- 2 - Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.
- 3 - L'entità della somma che il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente accertatore sarà determinata dal Sindaco, con propria ordinanza, previa deliberazione della Giunta Comunale atta a determinare l'importo minimo e massimo della sanzione stessa.
- 4 - Ai fini dell'applicazione del disposto di legge relativo alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative, tali proventi sono contabilizzati separatamente dalle altre entrate sanzionatorie o tributarie.

ART. 24

RISCOSSIONE

- 1 - Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'Ufficio Postale.
- 2 - E' fatto obbligo di conservare per almeno tre anni le attestazioni di pagamento, che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.
- 3 - Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo n. 507/1993, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 25

NORME DI RINVIO

1 - Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e di regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 26

NORMA TRANSITORIA

1 - In attesa della pubblicazione del modello ministeriale di versamento di cui all'art. 9, comma 2, del Decreto Legislativo n. 507/1993, i versamenti dell'imposta e del diritto possono essere effettuati con normale modello c.c.p..

ART. 27

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46, della L. 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di termine della pubblicazione.

2 - In sede di prima applicazione, le delibere relative alle tariffe, alla classificazione del territorio comunale ed al regolamento, hanno decorrenza dal 1° Gennaio 1994.

ART. 28

ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il previgente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni” e relativi allegati.

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA GENERALE DEI DUE TRIBUTI

Art. 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Classificazione del Comune	pag. 4
Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari	pag. 5
Art. 4 - Entità degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni	pag. 6
Art. 5 - Ripartizione degli impianti per le pubbliche affissioni	pag. 7
Art. 6 - Limitazioni e divieti	pag. 8
Art. 7 - Funzionario responsabile	pag. 9
Art. 8 - Piano generale degli impianti	pag. 10
Art. 9 - Richiesta di concessione per la installazione degli impianti	pag. 11
Art. 10 - Rilascio delle concessioni	pag. 12

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 11 - Norme di rinvio, presupposto e modalità di applicazione dell'imposta	pag. 14
Art. 12 - Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali	pag. 15
Art. 13 - Autorizzazione pubblicità ordinaria	pag. 16
Art. 14 - Autorizzazioni pubblicità con veicoli e varia	pag. 17
Art. 15 - Pubblicità lungo le strade comunali	pag. 18
Art. 16 - Pubblicità entro i centri abitati	pag. 19
Art. 17 - Disciplina della pubblicità sonora	pag. 20
Art. 18 - Divieto di intralcio alla circolazione	pag. 21

Art. 19 - Pubblicità luminosa su veicoli pag. 22

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 - Servizio delle pubbliche affissioni pag. 24

Art. 21 - Norme di rinvio e modalità di applicazione del diritto pag. 25

Art. 22 - Modalità per le pubbliche affissioni pag. 26

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Sanzioni pag. 28

Art. 24 - Riscossione pag. 29

Art. 25 - Norme di rinvio pag. 30

Art. 26 - Norma transitoria pag. 31

Art. 27 - Entrata in vigore pag. 32

Art. 28 - Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 33